

GUIDA ALL'AVVISO COMUNE

PER LA SOSPENSIONE DEI DEBITI DELLE PMI

Tutto quello che è utile sapere

L'AVVISO È STATO SIGLATO DA ABI, CASARTIGIANI, CIA, CLAAI, CNA, COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA, CONFAPI, CONFARTIGIANATO, CONFCOMMERCIO, CONFCOOPERATIVE, CONFEDILIZIA, CONFESERCENTI, CONFETRA, CONFINDUSTRIA, LEGACOOP E IL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE.

Per aiutare le piccole e medie imprese del paese a contrastare le difficoltà finanziarie collegate alla crisi, arrivando al momento della ripresa nelle migliori condizioni, le rappresentanze di **banche e imprese** hanno messo a punto assieme al **Government** una serie di nuove misure volte a **favorire l'afflusso di credito e liquidità** al settore imprenditoriale.

Tra queste rientra l'**Avviso Comune** per la sospensione dei debiti delle PMI, sottoscritto il 3 agosto 2009, le cui novità in particolare riguardano:

- i **finanziamenti a medio e lungo termine**, attraverso la possibilità di sospendere temporaneamente il pagamento della quota di capitale delle rate di rimborso del mutuo;
- i **canoni di leasing finanziario**, tramite la possibilità di sospendere temporaneamente il pagamento della quota capitale implicita nei canoni;
- i **finanziamenti a breve**, attraverso l'allungamento delle scadenze;
- il sostegno in favore della **patrimonializzazione delle imprese**.

Questa guida presenta le misure messe a punto, ma soprattutto vuole costituire un **pratico vademecum per l'impresa e per la banca** per individuare rapidamente in **cosa** consistono, **a chi** sono destinate e **come** usufruirne a pieno.

COSA

L'Avviso Comune prevede che l'impresa possa chiedere alla banca:

1. PER I FINANZIAMENTI A MEDIO E LUNGO TERMINE:

la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di qualsiasi tipo di mutuo.

2. PER LE OPERAZIONI DI LEASING FINANZIARIO:

la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei **canoni di operazioni di leasing** "immobiliare" (6 mesi per quello "mobiliare").

La sospensione, per i mutui e le operazioni di leasing, consiste nello slittamento in avanti del piano di ammortamento per un periodo pari a quello della durata della sospensione. Le rate sospese per la quota capitale vengono ammortizzate utilizzando lo stesso tasso contrattuale e la stessa periodicità, mentre gli interessi sul capitale residuo continuano ad essere corrisposti alle scadenze originarie e allo stesso tasso stabilito contrattualmente.

3. PER I FINANZIAMENTI A BREVE TERMINE:

l'allungamento a 270 giorni delle anticipazioni bancarie su crediti certi ed esigibili.

4. PER LE OPERAZIONI DI CAPITALIZZAZIONE:

un contributo al rafforzamento patrimoniale dell'impresa, tramite un apposito finanziamento per chi realizza processi di ricapitalizzazione. Il finanziamento all'impresa sarà pari a un multiplo del capitale effettivamente versato dai soci.

CHI

Le misure previste dall'Avviso riguardano tutte le **imprese** – incluse le ditte individuali – **considerate singolarmente**, che abbiano meno di 250 dipendenti e un fatturato annuo inferiore a 50 milioni di euro, o in alternativa un attivo di bilancio non superiore a 43 milioni di euro.

Nello specifico, per usufruire della sospensione o dell'allungamento, l'impresa deve rispettare alcuni requisiti:

- ✓ deve avere, pur trovandosi in temporanea difficoltà, adeguate prospettive economiche e di **continuità aziendale**;
- ✓ **deve essere stata "in bonis" alla data del 30 settembre 2008**, cioè non presentare a tale data, posizioni classificate dalla banca come "scadute/sconfinanti" da oltre 180 giorni, "incaglio", "ristrutturate", "in sofferenza".

Inoltre, **al momento di presentazione della domanda** per la sospensione o l'allungamento dell'anticipazione dei finanziamenti, l'impresa:

- ✓ **non deve avere posizioni classificate come "ristrutturate" o "in sofferenza"**, o procedure esecutive in corso;
- ✓ **non deve avere rate di mutui o di operazioni di leasing in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo in parte) da oltre 180 giorni.**

VERIFICA LA POSSIBILITÀ DI RICHIEDERE LA SOSPENSIONE DELLE RATE DEL MUTUO O DEL LEASING

Ecco le 5 domande chiave che l'impresa deve porsi.

1. Rispetto il parametro dimensionale?

Sono un'impresa con meno di 250 dipendenti e con fatturato – a livello di bilancio individuale – minore di 50 milioni di euro (oppure con totale attivo di bilancio fino a 43 milioni di euro).

2. Al 30 settembre 2008 ero “in bonis”?

Non presentavo posizioni classificate dalla banca come “scadute/sconfinanti” da oltre 180 giorni, “incaglio”, “ristrutturate”, “in sofferenza”.

(aspetto da verificare con la banca)

3. Al momento di presentazione della domanda non ho posizioni classificate come ristrutturate o in sofferenza o procedure esecutive in corso?

(aspetto da verificare con la banca)

4. Il mio eventuale ritardo nel pagamento delle rate è inferiore a 180 giorni?

Ho le rate di mutuo o di operazioni di leasing finanziario in scadenza o già scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 180 giorni alla data di presentazione della domanda.

5. Nonostante la temporanea difficoltà, la mia azienda ha adeguate prospettive economiche?

Posso fornire alla banca informazioni di tipo economico, finanziario, patrimoniale e organizzativo in tal senso.

COME

Per usufruire delle misure previste dall'Avviso bisogna rivolgersi alla banca **presentando una domanda** secondo il fac-simile di pagina xx, al quale è possibile allegare ulteriore documentazione. Il modulo della domanda è disponibile nelle filiali. **C'è tempo fino al 30 giugno 2010.**

Le banche, per supportare la clientela nella fase di presentazione delle domande, hanno attivato dei **presidi organizzativi dedicati.**

Ricevuta la domanda di sospensione, la banca **avvia il processo di valutazione, ed è tenuta a fornire una risposta di norma entro 30 giorni** lavorativi. Nell'ambito dell'istruttoria potrà anche richiedere eventuali informazioni aggiuntive. È buona norma farsi rilasciare copia della domanda sulla quale è riportata la data di presentazione.

A questo punto:

a. **Se l'impresa** alla data della presentazione della **domanda è ancora classificata "in bonis"** e non ha ritardi nei pagamenti, **la richiesta viene ammessa** dalla banca, salvo esplicito e motivato rifiuto.

b. **Se l'impresa,** alla data di presentazione della domanda, non ha posizioni classificate come "ristrutturate" o "in sofferenza" ma **ha un ritardo di pagamento inferiore a 180 giorni,** la richiesta di sospensione potrà essere **valutata dalla banca sulla base delle informazioni già in suo possesso o di quelle fornite dall'impresa al momento della domanda** per capire se esistano adeguate prospettive di continuità aziendale.

COSTI

Le operazioni di sospensione, così come quelle per l'allungamento delle scadenze dei crediti – oltre a non comportare un **aumento dei tassi praticati** – **non determinano l'applicazione di interessi di mora sulla quota capitale per il periodo di sospensione**, né sono richieste dalla banca **ulteriori garanzie**.

Le operazioni di sospensione, inoltre, **non comportano l'applicazione di commissioni e spese di istruttoria**, fermo restando il rimborso di eventuali e documentate spese vive sostenute dalla banca nei confronti di terzi.

IL MECCANISMO DI SOSPENSIONE DELLE RATE DEL MUTUO

Attraverso la sospensione le quote capitale previste dal piano di ammortamento originario non verranno “accodate” dopo l'ultima rata di ammortamento prevista, ma costituiranno le quote capitale che il cliente dovrà rimborsare al termine del periodo di sospensione. Quindi, di fatto, è **come se il piano di ammortamento originario “slittasse” in avanti per il periodo della sospensione accordata**, senza alterare la sequenza e l'importo delle quote capitali fissate contrattualmente (si veda esempio nel box).

ESEMPIO DI SOSPENSIONE DELLE RATE DEL MUTUO

Ecco un esempio di applicazione della sospensione per un mutuo di 100 mila euro da rimborsare in 10 anni con un tasso del 5% e rate annuali. Nelle tabelle sono riportati il piano di ammortamento originario e quello successivo alla sospensione. Se la sospensione avviene ad esempio dopo il pagamento della quinta rata e immaginiamo sospesa la quota capitale della sesta rata, la quota capitale di 10.147 euro viene traslata alla rata 7 del piano di ammortamento.

Piano di ammortamento originario

Rata annuale (numero)	Rata (euro)	Debito Residuo (100.000 euro)	Quota interessi (euro)	Quota capitale (euro)
1	12.950	92.050	5.000	7.950
2	12.950	83.702	4.602	8.348
3	12.950	74.936	4.185	8.765
4	12.950	65.733	3.747	9.204
5	12.950	56.069	3.287	9.664
6	12.950	45.922	2.803	10.147
7	12.950	35.267	2.296	10.654
8	12.950	24.080	1.763	11.187
9	12.950	12.334	1.204	11.746
10	12.950	0	617	12.334

Piano di ammortamento con sospensione

Rata annuale (numero)	Rata (euro)	Debito Residuo (100.000 euro)	Quota interessi (euro)	Quota capitale (euro)
1	12.950	92.050	5.000	7.950
2	12.950	83.702	4.602	8.348
3	12.950	74.936	4.185	8.765
4	12.950	65.733	3.747	9.204
5	12.950	56.069	3.287	9.664
6	2.803	56.069	2.803	sospesa
7	12.950	45.922	2.803	10.147
8	12.950	35.267	2.296	10.654
9	12.950	24.080	1.763	11.187
10	12.950	12.334	1.204	11.746
11	12.950	0	617	12.334

IL MECCANISMO DI SOSPENSIONE DELLE RATE DEL LEASING

L'Avviso comune prevede la sospensione per 6 o 12 mesi del pagamento della quota capitale implicita nei canoni di operazioni di locazione finanziaria rispettivamente "mobiliare" o "immobiliare".

Durante il periodo di "sospensione", i canoni di leasing saranno pari esclusivamente agli interessi sul debito residuo in essere alla data di inizio della "sospensione". Anche l'opzione di riscatto verrà di conseguenza postergata. Le quote capitale previste dal piano di ammortamento finanziario originario interessate dalla sospensione non verranno "accodate" dopo l'ultima rata di ammortamento prevista dal piano originario, ma costituiranno le quote capitale che l'utilizzatore dovrà rimborsare al termine del periodo di sospensione. Quindi, di fatto, è come se il piano di ammortamento finanziario originario "slittasse" in avanti, per il periodo pari alla sospensione accordata, senza alterare la sequenza e l'importo delle quote capitali fissate contrattualmente.

IL MECCANISMO DI ALLUNGAMENTO DELLE SCADENZE

L'allungamento può avvenire in un'unica o più soluzioni e il limite di 270 giorni va inteso come dilazione massima in funzione della durata originaria dell'anticipo. Se, ad esempio, la scadenza originaria è di 30 giorni, l'allungamento massimo è di 240 giorni; mentre se la scadenza originaria è di 180 giorni, l'allungamento massimo è di 90 giorni (vedi box).


ESEMPIO DI ALLUNGAMENTO DELLE ANTICIPAZIONI BANCARIE

Ecco due esempi di anticipazione attualmente in essere con una durata originaria rispettivamente di 30 e 180 giorni.

L'allungamento a 270 giorni dell'anticipazione prevede nel primo caso un incremento di altri 240 giorni (circa 8 mesi) e nel secondo caso di 90 giorni (circa 3 mesi) rispetto alla durata originaria.


30 giorni (durata originale)

270 giorni = 30 giorni + **240 giorni**
(allungamento)



180 giorni (durata originale)

270 giorni = 180 giorni + **90 giorni**
(allungamento)



RISPOSTE ALLE DOMANDE PIÙ FREQUENTI

1. A quali tipologie di mutuo si applica la sospensione delle rate?

La sospensione si applica a **tutti i finanziamenti a medio e lungo termine, ipotecari e non**, il cui rientro sia regolato sulla base di un apposito piano di ammortamento, in essere alla data del 3 agosto 2009, compresi quelli per cui la banca utilizza fondi o garanzie di terzi che ne condizionano la discrezionalità. In pratica, ciò che rileva, è la forma giuridica del finanziamento e il fatto che questo non sia a breve termine (cioè non sia inferiore a 18 mesi).

Sono esclusi i finanziamenti con agevolazione pubblica intesa sia come contributo in conto interessi sia come contributo in conto capitale.

2. Le rate non pagate vengono comprese nel periodo di sospensione di 12 mesi?

Sì. La sospensione decorre dalla prima rata non pagata ed è di fatto retroattiva, con una durata di **12 mesi complessivi**. Ad esempio, nel caso di un finanziamento con rateizzazione mensile e con tre rate arretrate, la sospensione potrà essere accordata per ulteriori nove mesi.

3. Il leasing operativo rientra nella sospensione?

No. L'Avviso Comune si riferisce espressamente al solo leasing finanziario e si applica alle operazioni di leasing in essere alla data del 3 agosto 2009. In particolare la sospensione della quota capitale implicita nei canoni di leasing può essere richiesta per 12 mesi, se si tratta di operazioni di leasing "immobiliare", e per 6 mesi, nel caso di operazioni di leasing "mobiliare".

4. Per quali anticipazioni bancarie è previsto l'allungamento delle scadenze?

Rientrano nell'Avviso le forme tecniche per anticipazione di crediti, ad esempio, gli **anticipi SBF** (Salvo Buon Fine) su effetti o ricevute e gli **anticipi su fatture Italia ed estero**.

Non sono compresi, invece, né i **finanziamenti all'importazione** (perché non costituiscono un'operazione di anticipazione di crediti vantati dal cliente, ma un finanziamento per il pagamento delle merci acquistate), né le **operazioni di finanziamento su anticipazioni su contratti** (perché i requisiti di certezza ed esigibilità del credito si verificherebbero solo con l'adempimento della prestazione nei confronti della controparte contrattuale).

In particolare, l'Avviso si applica a tutti i crediti:

- **"certi"** (il cui contenuto cioè risulti delimitato e determinato dal titolo) non necessariamente giunti a scadenza, comprese le future anticipazioni di crediti
- **"esigibili"** (il cui pagamento avviene presso la banca).

A tale riguardo, le banche utilizzeranno le stesse modalità operative seguite nelle operazioni di credito a breve, senza richiedere nuove cautele.

5. L'allungamento a 270 giorni delle anticipazioni bancarie è applicabile sia ai crediti esigibili al momento della presentazione della domanda che alle future anticipazioni?

Sì. Fermo restando che il termine ultimo di presentazione della domanda è il 30 giugno 2010.

6. Dove si possono trovare ulteriori informazioni sull'Avviso Comune?

Nel sito dell'Associazione Bancaria Italiana e in quelli delle Associazioni di categoria firmatarie dell'avviso, che trovi nel retro di questa guida, è disponibile un'apposita sezione "Avviso comune - Sospensione debiti PMI" in cui è possibile consultare tutta la documentazione di riferimento, compreso un elenco costantemente aggiornato delle

banche che aderiscono. Per ogni dubbio, le imprese possono rivolgersi alle Associazioni di Categoria di riferimento.

7. Un'impresa che richiede la sospensione ad una banca con la quale non ha ritardo nei pagamenti superiore a 180 giorni, mentre ha con un'altra banca una posizione classificata come ristrutturata (o in sofferenza o procedure esecutive in corso), può ottenere la sospensione?

Sì, dal momento che la richiesta è effettuata nei confronti della banca verso la quale l'impresa presenta ritardi nei pagamenti inferiori a 180 giorni. La posizione classificata come ristrutturata (o in sofferenza o le procedure esecutive in corso) riguarda il rapporto con un'altra banca.

8. Nel caso di sospensione verranno richieste ulteriori garanzie? Se un contratto di mutuo è assistito da una garanzia di un terzo, come avviene la formalizzazione con il garante della modifica delle condizioni?

L'Avviso comune stabilisce che le operazioni di sospensione non comportano la richiesta di garanzie aggiuntive. Per quanto riguarda invece le garanzie già esistenti, la banca dovrà verificare caso per caso la possibilità di mantenere la copertura anche sul periodo aggiuntivo della vita del finanziamento ed eventualmente realizzare le misure necessarie. In presenza di garanzie prestate da terzi, quali ad esempio la fideiussione, la banca potrebbe richiedere il consenso del terzo interessato, verificandone la volontà di allungare o meno la garanzia per tutto il periodo ulteriore. Tale verifica potrebbe comportare il rifiuto della sospensione. Si ricorda che i principali Fondi pubblici di garanzia nazionali (in particolare, il Fondo Centrale di garanzia per le PMI e il Fondo ISMEA) hanno deliberato meccanismi automatici di adesione alle richieste di allungamento della garanzia da parte della banca. Anche i Confidi sono stati sensibilizzati a concedere l'allungamento delle garanzie per il periodo di sospensione.

**"ACCORDO DI SOSPENSIONE DEI DEBITI DELLE PICCOLE E MEDIE
IMPRESE" (Avviso comune del 3/8/2009)**

Modulo di domanda (fac-simile)

La seguente Impresa

.....(denominazione sociale)
..... (codice fiscale/partita iva)
..... (indirizzo sede)
.....(telefono).....(fax).....(e-mail)
nella persona di(legale rappresentante)

- presa visione dell'Avviso comune del 3 agosto 2009;
- intestataria dei finanziamenti di seguito indicati, per i quali **CHIEDE** di usufruire dei benefici previsti nel citato Avviso:

mutuo ipotecario/chirografario n°, di originari euro
.....stipulato in data/...../....., debito residuo di euro
.....alla data del/...../....., scadenza ultima/...../.....

leasing* (immobiliare/mobiliare) n°, di originari euro
.....stipulato in data/...../....., debito residuo di euro
.....alla data del/...../....., scadenza ultima/...../.....

linea di credito per anticipazioni su crediti di eurocon scadenza
...../...../.....

DICHIARA

- di essere un'impresa con un numero di dipendenti a tempo indeterminato o determinato non superiore a 250 unità e un fatturato annuo minore di 50 milioni di euro (oppure un totale attivo di bilancio fino a 43 milioni di euro);
- di ritenere di avere adeguate prospettive economiche e di continuità aziendale, nonostante le difficoltà finanziarie temporanee dovute all'attuale congiuntura negativa;
- [*per i mutui e leasing*] di non avere rate scadute (non pagate o pagate solo parzialmente) da non più di 180 giorni;
- [*per le operazioni di anticipazione*] che i crediti oggetto di anticipazione per la quale si chiede l'allungamento della scadenza sono certi ed esigibili;
- di non usufruire, sulle posizioni per le quali si chiedono i benefici dell'Avviso comune, di agevolazioni pubbliche, nella forma del contributo in conto interessi o in conto capitale;
- di non avere alla data odierna procedure esecutive in corso.

* Nella compilazione della sezione relativa al leasing, va specificato se si tratta di leasing immobiliare o mobiliare. Nel campo "di originari euro", relativo all'importo, è sufficiente riportare il costo del bene originario. Per "scadenza ultima" si intende la data di scadenza dell'ultimo canone.

PRENDE ATTO

Che, in base alla tempistica prevista dal Punto 6 dell'Avviso comune, cioè di norma 30 giorni lavorativi dalla presentazione della domanda:

- la richiesta si intende accolta dalla Banca/Intermediario finanziario - salvo esplicito e motivato rifiuto - secondo quanto espressamente previsto dal Punto 6 bullet 3 dell'Avviso comune, nel caso in cui l'impresa è ancora classificata "in bonis" e non presenta ritardi di pagamento al momento della presentazione della domanda;
- negli altri casi di domande ammissibili ai sensi del Punto 3, la Banca/l'Intermediario finanziario valuterà la richiesta secondo il principio di sana e prudente gestione e nel rispetto delle proprie procedure.

Che tale domanda sarà presa in considerazione dalla Banca/Intermediario finanziario se la stessa ha aderito all'Avviso comune.

Allegati [*Eventuali*].

In fede.

..... , li

Il/I richiedente/i

.....
.....

La Banca/l'Intermediario finanziario si riserva di verificare che l'Impresa rispetta le condizioni di ammissibilità previste dall'Avviso comune e, in particolare, che:

- alla data del 30 settembre 2008 aveva con la Banca/l'Intermediario finanziario esclusivamente posizioni "in bonis", cioè non presentava posizioni dalla stessa classificate come "scadute/sconfinanti" da oltre 180 giorni, "incaglio", "ristrutturate", "in sofferenza";
- alla data odierna ha solo posizioni ancora classificate "in bonis" e non ha ritardati pagamenti; [*oppure*] alla data odierna non ha nei confronti della Banca/dell'Intermediario finanziario posizioni debitorie classificate come "ristrutturate" o in "sofferenza".

I risultati della verifica sono comunicati tempestivamente all'impresa.

..... , li

La Banca/L'Intermediario finanziario

Iniziativa promossa da:



www.abi.it



www.casartigiani.org



www.cia.it



www.claai.info



www.cna.it



www.coldiretti.it



www.confagricoltura.it



www.confapi.org



www.confartigianato.it



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

www.confcommercio.it



www.confcooperative.it



www.confedilizia.it



www.confesercenti.it



www.confetra.it



www.confindustria.it



www.legacoop.it

